

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA N. 2/2023

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditalmento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditalmento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditalmento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute e in particolare l'art. 8, lett. e) che prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi nel triennio;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale, all'art. 5 bis, comma 1 bis, stabilisce, che “[...] *il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023*” e che “[...] *la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua*”;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 23 settembre 2021 in materia di dossier formativo;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, di cui all'art. 2, lett. s) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di cui all'art. 2, lett. u) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

DELIBERA

Art. 1

(obbligo formativo triennio 2023/2025)

1. L'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell'obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:
 - Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”;
 - Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Commissione nazionale per la formazione continua

Art.2 (spostamento crediti triennio 2020/2022)

- 1 L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con "data di fine evento" al 31 dicembre 2023. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2024.

Roma, 08/11/2023

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)